



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 12/01/2026

OGGETTO: Ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Brescia – proposto da Daffini Onoranze Funebri sas. Autorizzazione a resistere in giudizio e attribuzione di incarico per il patrocinio legale.

L'anno **duemilaventisei** addì **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **12:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		X
ZAMBOLIN ANTONIO	Assessore	Si		X

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. 1 del 12/01/2026

OGGETTO: Ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Brescia – proposto da Daffini Onoranze Funebri sas. Autorizzazione a resistere in giudizio e attribuzione di incarico per il patrocinio legale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 30.12.2025, prot. 4725/2025, è stato notificato all'Ente, il ricorso innanzi al TAR di Brescia per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, dei seguenti atti amministrativi:

- Regolamento per l'utilizzo della sala del commiato – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10.10.2025;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10.10.2025 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per l'utilizzo della Sala del Commiato" ;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 07.11.2025 avente ad oggetto "Approvazione convenzione e modulistica per l'utilizzo della Sala del Commiato comunale e determinazione del rimborso spese";
- tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non conosciuti.

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende costituirsi in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio e a conferire procura alle liti per il patrocinio legale;

CONSIDERATO che il Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

VISTI:

- l'art. 13, comma 2, del D.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";
- l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato D.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

VISTO il preventivo di spesa pervenuto, trasmesso dall'Avvocato Alessandro Asaro, del Foro di Brescia, con studio in Brescia (BS), via Moretto n. 31, 25121, (P.Iva 03494190170 e C.F. --- omissis... ---) per il patrocinio legale nel citato procedimento, acclarato al protocollo comunale n. 33 del 07.01.2026 per l'ammontare di euro 9.673, 97 onnicomprensivo;

PRESO ATTO che rispetto agli altri incarichi di servizi quello della prestazione di rappresentanza e difesa in giudizio presenta una sua specificità, dovuta non soltanto alla circostanza che l'obbligazione dell'Avvocato è una obbligazione di mezzi e non di risultato, ma anche al fatto che non si può conoscere a priori la durata del processo. Stante la specificità alla quale si è fatto riferimento, il Par. 5.2, lett. g) del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) - con riferimento specifico al conferimento di un incarico a legale esterno, la cui esigibilità non è esattamente determinabile nel tempo - prevede che gli impegni sono "imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente Decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto";

RITENUTO di autorizzare il Sindaco pro tempore, Marco Antonio Zatti, alla sottoscrizione in nome e per conto del Comune di Zone (BS), del "Conferimento di Procura" e di eventuali sue integrazioni, sempre che se ne dovessero presentare le condizioni;

RITENUTO altresì di conferire l'incarico del legale patrocinio dell'ente nella vertenza in parola all'Avvocato Alessandro Asaro, in quanto professionista in possesso delle capacità necessarie all'assistenza in giudizio in relazione al procedimento contenzioso di cui all'oggetto;

VISTO i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dalla Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nella causa indicata in oggetto;
2. di conferire a tal fine all'Avvocato Alessandro Asaro, del Foro di Brescia, con studio in Brescia (BS), via Moretto n. 31, 25121, (P.Iva 03494190170 e C.F. --- omissis... ---) l'incarico di patrocinio legale in relazione alla controversia identificata in narrativa, incaricando l'avvocato di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterranno opportuno nell'interesse del Comune;
3. di dare atto che l'incarico di cui al precedente punto si intende conferito dando atto che il professionista incaricato è tenuto, in ogni caso, a rappresentare preventivamente all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi e a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa esecuzione alle pronunce giurisdizionali, impegnandosi a relazionare per iscritto, in ordine ai principali adempimenti processuali da porre in essere, avendo cura di rimettere all'Amministrazione comunale la copia degli atti più significativi prodotti in giudizio;
4. di autorizzare il Sindaco pro tempore, Marco Antonio Zatti, alla sottoscrizione in nome e per conto del Comune di Zone (BS), del "Conferimento di Procura" e di eventuali sue integrazioni, sempre che se ne dovessero presentare le condizioni;
5. di dare atto che il conferimento dell'incarico legale di cui trattasi trova il proprio presupposto nell'assenza di strutture organizzative e professionalità interne, in grado di assolvere alla tutela legale delle ragioni dell'Ente;
6. di riservare a separato atto del competente Responsabile di Area l'adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto in questa sede deliberato e all'assunzione di apposito impegno di spesa.
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

INDI, con separata votazione, all'unanimità di voti espressi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia